

Strutture chiari. A Telefisco 2008

## Nel fondo rischi si riaffaccia l'«interferenza» fiscale

**Raffaele Rizzardi**

La Finanziaria 2008 ha dettato importanti disposizioni per semplificare la base imponibile Irap prendendo in considerazione il fatto che un tributo ad aliquota contenuta non giustifica un eccesso di oneri amministrativi per il contribuente e per l'ente impositore, allo scopo di seguire le regole fiscali, ove divergenti da quelle civilistiche. La Finanziaria ha inoltre responsabilizzato gli incaricati del controllo contabile, che saranno sanzionati se non mettono in evidenza le irregolarità del bilancio.

La relazione al disegno di legge finanziaria afferma che in questo modo non vi saranno più le imposte anticipate e differite ai fini Irap, venendo così a coincidere la competenza civilistica - disciplinata dai principi contabili - e la competenza fiscale, oggetto delle disposizioni dell'articolo 109 del Tuir, e in particolare da quella relativa alla certezza e dell'oggettiva determinabilità dell'onere.

Fatta questa premessa, il testo dell'articolo 5 della legge Irap, come sostituito dalla Finanzia-

### DOBPIO BINARIO

La deduzione ai fini Irap resta utilizzabile ma continua a richiedere una variazione ai dati di bilancio

ria, esclude - per il calcolo della base imponibile di questo tributo - la rilevanza degli accantonamenti delle voci 12) e 13) del conto economico. In passato le istruzioni dell'amministrazione finanziaria riconoscevano per l'Irap gli accantonamenti deducibili ai fini delle imposte sui redditi: quelli di maggior rilievo erano relativi agli oneri per le manifestazioni a premio e all'indennità di fine rapporto degli agenti.

Al riguardo si era già posta in evidenza la situazione dell'accantonamento in deducibile - per esempio quello per un fondo spese legali - che civilistica-

mente era però di competenza, iscritto in contropartita nel passivo patrimoniale come fondo per rischi e oneri.

Al verificarsi della spesa, i principi contabili prescrivono che l'onere sia imputato in "dare" del fondo del passivo, senza un ulteriore passaggio a conto economico, che avverrà solo per l'eventuale maggior onere a consuntivo, rispetto a quanto accantonato.

Una risposta a Telefisco 2008 dell'agenzia delle Entrate richiama - di fatto - le precedenti affermazioni dell'amministrazione finanziaria su questo argomento: la deduzione fiscale Irap sarà riconosciuta nel successivo momento di quantificazione della spesa effettiva. Questa affermazione presenta un aspetto positivo, in quanto non fa "perdere" la deduzione di una somma accantonata in una voce del conto economico non rilevante ai fini Irap. Sembra, pertanto, che se l'impresa utilizza la voce del conto economico relativa all'accantonamento, non deduce al momento, ma potrebbe farlo successivamente. Tutto bene: si evita una doppia tassazione economica, ma si deve continuare a gestire le variazioni, con la rilevazione di un credito per imposte anticipate.

L'agenzia delle Entrate dovrebbe, però, confermare anche la validità della procedura suggerita dai principi contabili: la nota 6) all'interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 avverte che la contropartita reddituale dei fondi iscritti nel passivo va ricercata prioritariamente nelle voci dell'aggregato B diverse da 12) e 13), dovendo prevalere la classificazione per natura dei costi dello schema di conto economico, cioè nella specie in B7 - costi per prestazioni di servizi.

Non c'è nessun rischio di doppia deduzione, in quanto l'onere effettivo nei limiti della stima precedente non torna a conto economico, e non si dovranno eseguire variazioni fiscali, cui consegue la rilevazione delle imposte anticipate.